SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1124-A)

RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

(RELATORE FINESSI)

Comunicata alla Presidenza l'11 novembre 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme per il completamento del programma delle opere di difesa dei comprensori agricoli retrostanti il litorale ferrarese

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 settembre 1980
(V. *Stampato n.* **1624**)

d'iniziativa dei deputati CRISTOFORI, BELLINI e SERVADEI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 settembre 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al nostro esame trae origine dalla particolare urgenza di intervenire a difesa dei comprensori agricoli retrostanti il litorale ferrarese, compreso fra le foci del Po di Goro e del Reno, territori che stanno a diversi metri al di sotto del livello del mare e nei quali le popolazioni vivono — specie in questi periodi — con l'incubo di vedere travolgere dalle mareggiate le insufficienti e incomplete opere di difesa, insieme con le strutture agricole, frutto di tenace e lungo lavoro dei nostri agricoltori, e con le stesse abitazioni.

Si tratta di far fronte a tale drammatica situazione di incombente pericolo, completando il programma delle opere di difesa dal mare — comprendenti anche scogliere frangiflutti — ad esse assicurando sufficiente manutenzione. All'uopo l'articolo unico del disegno di legge in esame autorizza la spesa di 21 miliardi di lire, ripartiti in 2 miliardi per l'anno 1980, 7 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982 e 5 miliardi per il 1983, da iscriversi nello stato di previsione delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il finanziamento, che dovrà consentire il completamento di dette opere, viene proposto attraverso la competenza del Ministero predetto, secondo l'ottica del quinto comma dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Ad avviso, invece, della 1ª Commissione affari costituzionali il finanziamento dovrebbe configurarsi come contributo integrativo alle regioni, in forza del quarto comma del citato articolo 69.

Il dibattito svoltosi in Commissione, in considerazione dell'emergenza cui far fronte, ha trovato ogni parte politica favorevole al particolare provvedimento, ferma restando la convinzione che il sorgere di problemi di questo tipo debba essere evitato a livello nazionale con provvedimenti di intervento organico, aventi carattere preventivo.

Con tale auspicio, a nome della Commissione agricoltura, invito questa onorevole Assemblea a voler accogliere favorevolmente il disegno di legge nell'identico testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che consentirà di ridare tranquillità alle popolazioni di quelle zone della provincia ferrarese, rimaste sotto continua minaccia di inondazioni.

FINESSI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

29 ottobre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole a condizione che (trattandosi di competenza trasferita alle regioni ai sensi del quarto comma dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977) l'intervento straordinario previsto nel disegno di legge venga effettuato ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, della Costituzione (articolo 12 della legge n. 281 del 1970), mediante, cioè, l'assegnazione di un contributo integrativo alle regioni.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

6 novembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge comunica quanto segue:

a) la copertura dell'onere di 2 miliardi di lire relativo all'anno 1980 viene ottenuta parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Difesa del suolo » iscritto nel fondo speciale di parte capitale (capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro). Tale accantonamento presenta la capienza necessaria a coprire la spesa in questione;

b) nel disegno di legge finanziaria per il 1981 presentato alla Camera dei deputati (atto Camera n. 2037), nel dettaglio delle voci che concorrono a formare l'importo del fondo speciale di parte capitale è stato inserito un apposito accantonamento di 6 miliardi di lire per l'anno 1981 (che si ripete per un analogo importo negli anni 1982-83) destinato specificamente alla copertura degli oneri di cui all'iniziativa di legge in esame.

Al fine di consentire un'approvazione in via definitiva del testo in esame, la Commissione bilancio non attribuisce carattere condizionante alle osservazioni di cui ai precedenti punti *a*) e *b*).

Pertanto, ferma restando l'attuale clausola di copertura, l'approvazione in via definitiva del provvedimento comporterà una opportuna integrazione del disegno di legge finanziaria 1981 al fine di garantire la quantificazione della quota di spesa relativa al nuovo anno finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

Per il completamento del programma delle opere di difesa dal mare dei comprensori agricoli retrostanti il litorale ferrarese compreso tra le foci del Po di Goro e del Reno, di cui alle leggi 27 ottobre 1966, n. 910, 27 luglio 1967, n. 632, e 9 agosto 1973, n. 514, è autorizzata la spesa di lire 21 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 2 miliardi nell'anno finanziario 1980, di lire 7 miliardi in ciascuno degli anni 1981 e 1982, di lire 5 miliardi nell'anno 1983.

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1980, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Identico.